

La Giunta Esecutiva

PREMESSO che:

- con deliberazione d'Assemblea n. 25 del 18/12/2008 si è approvato il bilancio di previsione 2009, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2009/2011;
- al fine di consentire la razionale organizzazione del personale volontario utilizzato per le operazioni di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi, la Giunta Regionale della Lombardia ha conferito alle Amministrazioni Provinciali, alle Comunità montane, agli enti gestori dei Parchi e delle riserve naturali, nell'ambito dei rispettivi territori, il compito di organizzare e gestire l'utilizzo dei volontari per le attività di antincendio boschivo;
- nel mandamento sono presenti sette gruppi di antincendio boschivo;

Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3 del 21.01.2010 in cui è stato deliberato di assegnare in comodato d'uso gratuito la Panda 4x4 targata AS291XE al gruppo di antincendio boschivo e protezione civile di Faedo Valtellino tramite la stipula di un opportuno protocollo d'intesa col Comune di Faedo Valtellino e col gruppo di antincendio boschivo e protezione civile di Faedo Valtellino;

Visto ed esaminato il protocollo d'intesa all'uopo predisposto dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, allegato in copia quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);

Considerata la necessità di provvedere alla sua approvazione e successiva sottoscrizione da parte della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, del Comune di Faedo Valtellino e del gruppo di antincendio boschivo e protezione civile di Faedo Valtellino;

Dato atto che, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, sono stati formulati i seguenti pareri:

- parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Agricoltura;
 - parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
- I pareri sono inseriti nella deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Visti:

Il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
n. 31 del 05.12.2008, titolo 3;
Lo Statuto della Comunità Montana;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese;

delibera

1. **Di approvare** il protocollo d'intesa da stipularsi tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, il Comune di Faedo Valtellino e il gruppo di antincendio boschivo e protezione civile di Faedo Valtellino di cui alle premesse, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. **Di dare atto** che sarà concesso al gruppo sopraccitato, a fronte della suddetta collaborazione, l'utilizzo in comodato d'uso gratuito dell'automezzo 4x4 di proprietà della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nonché corrisposti i contributi per le spese di gestione come indicato nel protocollo d'intesa;

3. **Di dare atto** altresì che il presente protocollo d'intesa avrà durata fino al 31.12.2014, potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti e con semplice scambio di corrispondenza, prima della scadenza e potrà essere integrato e modificato su richiesta di una delle parti e previo accordo fra le stesse;
4. **Di dare mandato** al responsabile dell'Area Agricoltura per la sottoscrizione del protocollo d'intesa e per tutti i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione;
5. **Di trasmettere** copia della presente deliberazione unitamente al protocollo d'intesa al Comune di Faedo Valtellino e al gruppo di antincendio boschivo e protezione civile di Faedo Valtellino per la relativa sottoscrizione.

Successivamente, con separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE

Protocollo d'intesa

**tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio,
il Comune di Faedo Valtellino e il gruppo di antincendio boschivo
e protezione civile di Faedo Valtellino
per l'utilizzo del mezzo Panda 4x4 targato AS291XE e di relativo
carrello appendice.**

PRESO ATTO di quanto previsto:

- dallo Statuto della Comunità Montana Valtellina di Sondrio;
- dalla legge regionale 05.12.2008 n. 31, "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", che al Titolo III, art. 34, comma 2 lettera c) tra l'altro prevede che sono trasferite alle comunità montane l'organizzazione delle squadre di antincendio boschivo;
- dalla legge regionale 22.05.2004 n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile" che all'art. 2 indica le funzioni di competenza dei comuni singoli o associati;
- dalla convenzione "per il supporto e il coordinamento in attività di protezione civile" stipulata tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e n. 21 Comuni del mandamento nell'anno 2009 con validità decennale;

PREMESSO che:

- la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha competenza in materia di squadre volontarie di antincendio boschivo e pianificazione, supporto e coordinamento in attività di protezione civile;
- la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, in quanto Ente delegato già da anni coordina l'attività delle squadre volontarie di Antincendio Boschivo (AIB), attraverso una propria struttura organizzata per far fronte alle operazioni di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi sul proprio territorio;

- ad oggi sono presenti nel mandamento della Comunità Montana Valtellina di Sondrio n. 7 squadre di Antincendio Boschivo e n. 16 gruppi di Protezione Civile;
- è necessario poter disporre di un pronto intervento, per attività di antincendio boschivo e protezione civile, con un automezzo munito di modulo antincendio o senza e disponibile ad operare su tutto il mandamento della Comunità Montana con relativo equipaggio formato da minimo due volontari;

DATO ATTO che

- è intenzione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio incrementare la funzionalità del servizio antincendio boschivo e protezione civile per i quali si auspica un rafforzamento del coordinamento a livello mandamentale delle diverse figure di volontari operanti sul proprio territorio in materia di antincendio boschivo e protezione civile, in sinergia fra loro;

RILEVATO che:

- la Comunità Montana Valtellina di Sondrio dispone di un automezzo Panda 4x4 e di un carrello appendice di proprietà della stessa;
- la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ha interesse a stipulare un protocollo d'intesa con il Comune di Faedo Valtellino e con il gruppo di antincendio boschivo e protezione civile di Faedo Valtellino, per l'utilizzo dell'automezzo quattro ruote motrici destinato ad attività di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi boschivi, nonché eventuali attività di protezione civile;

ACCERTATA la necessità di un'omogenea e pianificata azione di tutela e salvaguardia ambientale nell'intero territorio della Comunità Montana Valtellina di Sondrio e del Comune di Sondrio;

RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di dover procedere alla sottoscrizione di uno specifico protocollo d'intesa, tra la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, il Comune di Faedo Valtellino e il gruppo di antincendio boschivo e protezione civile di Faedo Valtellino, al fine di formalizzare il rapporto di collaborazione di cui alle premesse, secondo le modalità previste dal presente protocollo d'intesa;

**TRA
LA COMUNITÀ' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

Rappresentata da.....

IL COMUNE DI FAEDO VALTELLINO

Rappresentato da.....

**E
IL GRUPPO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE DI FAEDO
VALTELLINO**

Rappresentato da.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.
2. La Comunità Montana Valtellina di Sondrio garantirà:
 - di mettere a disposizione in comodato d'uso gratuito il mezzo Panda 4x4 targato AS291XE e il carrello appendice di proprietà della Comunità Montana Valtellina di Sondrio stessa;
 - di mettere a disposizione la propria struttura tecnica per l'attuazione delle attività citate in premessa;
 - il pagamento del bollo oltre a tutte le spese necessarie per il corretto funzionamento dell'automezzo per quanto riguarda il servizio di antincendio boschivo (manutenzione del carrello appendice AIB e di tutte le attrezzature necessarie per l'antincendio boschivo);
 - il pagamento delle spese di carburante e di manutenzione straordinaria per i servizi di protezione civile e antincendio boschivo qualora la richiesta di utilizzo sia fatta dalla Comunità Montana.

3. Il Comune di Faedo Valtellino garantirà:
 - di fornire una locazione adatta al rimessaggio coperto e sotto chiave dell'automezzo;
 - il pagamento dell'assicurazione dell'automezzo, delle spese di carburante e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. Il Gruppo di antincendio boschivo e protezione civile di Faedo Valtellino garantirà:
 - nel periodo di alto rischio di incendio boschivo, la reperibilità nell'arco della giornata (da effemeridi a effemeridi) di un autista e di un volontario antincendio della propria squadra per il pronto utilizzo dell'automezzo;
 - in caso di evento di protezione civile, la reperibilità nell'arco di tale periodo calamitoso di un autista e di un vice autista della propria squadra per il pronto utilizzo dell'automezzo;
 - l'uso, da parte del personale reperibile, della radio data in dotazione dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per le opportune attività di coordinamento;
 - la pronta comunicazione al coordinatore A.I.B. della Comunità Montana Valtellina di Sondrio nel caso venga segnalato/avvistato un incendio o un evento di protezione civile nel mandamento comunitario;
 - la corretta gestione, utilizzo e manutenzione dell'automezzo e del carrello appendice;
 - di individuare e comunicare alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio il nominativo dei volontari autorizzati a guidare l'automezzo.
5. Sarà cura degli autisti compilare il foglio di marcia sull'apposito libretto in dotazione all'automezzo.
6. Durante il periodo di massima pericolosità incendi boschivi, l'automezzo dovrà essere utilizzato esclusivamente per attività di antincendio boschivo, salvo diversa disposizione comunicata dal servizio antincendio boschivo e protezione civile della Comunità Montana.
7. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente organizzazione, l'utilizzo del mezzo, al di fuori del territorio comunitario, dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato dal servizio antincendio boschivo e protezione civile della Comunità Montana.
8. L'autista dovrà verificare, ogni volta che l'automezzo è in servizio, che la radio veicolare sia sempre accesa.

9. Il presente protocollo:

- a. avrà durata fino al 31.12.2014;
- b. potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti e con semplice scambio di corrispondenza, entro la scadenza;
- c. potrà essere integrato e modificato su richiesta di una delle parti e previo accordo fra le stesse.

Letto, approvato e sottoscritto,

Sondrio, _____

PER LA COMUNITÀ' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

da.....

PER IL COMUNE DI FAEDO VALTELLINO

da.....

PER IL GRUPPO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE DI FAEDO VALTELLINO

da.....